

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Bruxelles - Belgio) – État belge, SPF Finances/NN (L) International SA, già ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA

(Causa C-48/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Libera prestazione dei servizi — Direttiva 69/335/CEE — Articoli 2, 4, 10 e 11 — Direttiva 85/611/CEE — Articoli 10 e 293 CE — Imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo — Doppia imposizione — Sanzione applicabile agli organismi di investimento collettivo di diritto straniero)

(2016/C 260/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour d'appel de Bruxelles

Parti

Ricorrente: État belge, SPF Finances

Convenuta: NN (L) International SA, già ING International SA, succeduta nei diritti ed obblighi della ING Dynamic SA

Dispositivo

- 1) Gli articoli 2, 4, 10 e 11 della direttiva 69/335/CEE del Consiglio, del 17 luglio 1969, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa di uno Stato membro che stabilisce un'imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, e che sottopone a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.
- 2) La direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.), eventualmente in combinato disposto con l'articolo 10 CE e l'articolo 293, secondo trattino, CE, dev'essere interpretata nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un'imposta annuale sugli organismi di investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli organismi di investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro, a condizione che tale normativa sia applicata in modo non discriminatorio.
- 3) L'articolo 56 CE dev'essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che stabilisce un'imposta annuale sugli organismi d'investimento collettivo, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta a tale imposta gli organismi d'investimento collettivo di diritto straniero che collocano quote in tale Stato membro.
- 4) L'articolo 49 CE dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l'articolo 162, secondo comma, del Code des droits de succession (Codice belga delle successioni), come modificato dalla legge programmatica del 22 dicembre 2003, con cui uno Stato membro prevede una sanzione specifica, ossia il divieto giudiziale di collocare in futuro quote in tale Stato, per gli organismi d'investimento collettivo di diritto straniero in caso di violazione da parte degli stessi dell'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale necessaria per la riscossione di un'imposta sugli organismi d'investimento collettivo o di omesso versamento dell'imposta medesima.

⁽¹⁾ GU C 138 del 27.4.2015.